



COMUNE DI MONTECATINI TERME

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 102

SEDUTA DEL 28/12/2018

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019. DESTINAZIONE INTROITI.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 21:30 nella solita sala delle adunanze, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, in prima convocazione. Risultano presenti i Signori

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
BELLANDI GIUSEPPE	X		LA LOGGIA FRANCESCA		X
RASTELLI ANDREA	X		MORINI MASSIMO	X	
BALDECCHI LUCIANO	X		SENSI RICCARDO		X
BIAGINI SILIANA	X		BARONCINI LUCA	X	
MUCCI SONIA	X		PANCIOLI EUGENIO	X	
GAGLIARDI SIMONE	X		SPADONI GIOVANNI	X	
CHELLI BEATRICE	X		BERTI CRISTIANO	X	
ROSELLINI PIETRO	X		MOTRONI SILVIA		X
GIGLI FABIO	X				

TOTALI PRESENTI n. 14 TOTALI ASSENTI n. 3

Sono presenti gli Assessori: IALUNA BRUNO, RUCCO ENNIO, BRACALI HELGA

Presiede l'adunanza il Sig. Andrea Rastelli, nella sua qualità di Presidente.

Assiste il DOTT. ANIELLO STRIANO, Segretario Generale.

Sono nominati scrutatori i sigg.ri: BALDECCHI LUCIANO, CHELLI BEATRICE, PANCIOLI EUGENIO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 afferma che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”*;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce l'aliquota di base della TASI nell'1 per mille, precisando che il comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) nella quale sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 e all'art. 1 commi 639 e ss. della L. 147/13, vigenti anche per gli anni successivi, tra cui:

- La modifica dell'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- La sostituzione dell'art. 1 comma 669 della L. 147/12, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati e aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13 comma 2 del DL 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- L'integrazione dell'art. 1 comma 678 della L. 147/13 con la previsione per i cd "beni merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1%, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25%);

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima pari a quella di base;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della IUC, ed in particolare la Parte III "Disciplina della TASI" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30 luglio 2014 (di seguito Regolamento comunale), da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2017;

VISTO il comma 683 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 39 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire;

DATO ATTO di destinare gli introiti della TASI alla copertura parziale dei seguenti costi dei servizi indivisibili, così come desunti dal Bilancio di previsione per l'anno 2019 in corso di approvazione:

Servizio	importo
VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI	906.408,34
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	221.675,23
TOTALE	1.128.083,57

VISTO l'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 28.02.2018 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018;

RITENUTO di confermare per l'anno 2019 le aliquote deliberate per l'anno 2018, come di seguito indicate, da leggersi congiuntamente alla deliberazione di approvazione aliquote 2016 dell'IMU, da considerarsi confermate anche per l'anno 2019;

VISTO il comma 681 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale prevede che "*nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria*" e precisato che l'art. 40 del Regolamento Comunale IUC ha stabilito a carico dell'occupante la percentuale del 10%, considerando altresì che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il solo possessore versa la TASI nella percentuale del 90% mentre l'occupante è esente;

CONSIDERATO che il gettito atteso a titolo di TASI ammonta per l'anno 2019 all'importo di € 760.000,00 e può essere ottenuto stabilendo, nel dettaglio, le seguenti aliquote:

	TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
1	UNITA' IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE (art. 6 Regolamento Comunale IUC, punti 2,3 e 4)	0,00 %
2	UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CONCESSE IN USO GRATUITO ai sensi dei commi da 5 a 9 dell'art. 6 del Regolamento Comunale IUC	0,00%
3	UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO concesse in locazione a canone agevolato a seguito di emanazione di appositi bandi comunali con finalità sociali, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 del Regolamento Comunale IUC	0,00%
4	ALTRI IMMOBILI (aliquota ordinaria)	0,10 %

VISTO il comma 13-bis dell'art. 13 del DL n. 201/2011 – così come rettificato dal Decreto Legge n. 35/2013 – il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione (...) devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. (...);

RILEVATO che la competenza a stabilire le tariffe della TASI è attribuita al Consiglio Comunale;

SENTITA la Commissione “Sviluppo Economico” riunitasi il 20.12.2019;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTI gli artt. 48 e 49, comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto, n. 267;

VISTI gli artt. 151 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente i principi in materia di contabilità ed allegati al bilancio di previsione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all’originale del presente atto (allegato “A”);

VISTO il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b) n. 7, D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato "B");

Sull'argomento si svolge il dibattito il cui resoconto dattilografico viene conservato agli atti;

EFFETTUATA la votazione della proposta di deliberazione, di cui il Presidente con l'ausilio degli scrutatori verifica e proclama il seguente risultato:

presenti: n. 15;

votanti: n. 15;

favorevoli: n. 10;

contrari: n. 5 (Spadoni, Pancioli, Baroncini, Sensi e Berti);

D E L I B E R A

1) DI DESTINARE, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento comunale, gli introiti della TASI alla copertura parziale dei seguenti costi dei servizi indivisibili, così come desunti dal Bilancio di previsione per l'anno 2019 in corso di approvazione:

Servizio	importo
VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI	906.408,34
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	221.675,23
TOTALE	1.128.083,57

2) DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI per l'anno 2019:

	TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
1	UNITA' IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE (art. 6 Regolamento Comunale IUC, punti 2,3 e 4)	0,00 %
2	UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CONCESSE IN USO GRATUITO ai sensi dei commi da 5 a 9 dell'art. 6 del Regolamento Comunale IUC	0,00%
3	UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO concesse in locazione a canone agevolato a seguito di emanazione di appositi bandi comunali con finalità sociali, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 del Regolamento Comunale IUC	0,00%
4	ALTRI IMMOBILI (aliquota ordinaria)	0,10 %

3) DI PRECISARE che la percentuale stabilita all'art. 40 del Regolamento Comunale IUC a carico dell'occupante, al verificarsi della casistica di cui al comma 681 dell'art. 1 della

Legge n. 147/2013 (“*nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria*”) è pari al 10%, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, considerando altresì che nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il solo possessore versa la TASI nella percentuale del 90% mentre l’occupante è esente;

4) DI DARE ATTO che il gettito stimato della TASI, applicando le suddette aliquote, ammonta a circa € 760.000,00 ed è destinato al finanziamento parziale dei servizi indivisibili indicati nel prospetto di cui al punto 1);

5) DI DARE ATTO che le aliquote entrano in vigore, in conformità all’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, con effetto 1 gennaio 2019;

6) DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno 2013 - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del DL n. 201/2011, così come rettificato dal recente Decreto Legge n. 35/2013 - “*le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione (...) devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. (...) L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico (...)*”;

7) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la Rag. Dalila Bottari – Responsabile dell’Area Economica Finanziaria;

8) DI DARE ATTO:

- che lo stesso verrà pubblicato ritualmente all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- che il presente deliberato diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

9) DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 2 allegati:

- Parere in merito alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria (Allegato A);
- Parere reso dall’Organo di Revisione (Allegato B);

IL PRESIDENTE

PONE quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento;

ESPERITA la stessa con l’ausilio degli scrutatori, si accerta:

presenti: n. 15;

votanti: n. 15;

favorevoli: n. 10;

contrari: n. 5 (Spadoni, Pancioli, Baroncini, Sensi e Berti);

PROCLAMA l’esito della votazione e,

DICHIARA

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Andrea Rastelli

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANIELLO STRIANO